

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2022, n. 18-5938

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l. Assemblea straordinaria del 14 novembre 2022. Fusione per unione con Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione degli Assessori Poggio, Ricca:

Vista la comunicazione prot.n.33575 del 3 novembre 2022 con la quale è convocata, per il giorno 14 novembre 2022 alle ore 15.00, l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l., società partecipata dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione pari a Euro 16.010,26 sul capitale sociale di Euro 114.137,44 pari al 14,03%, come da visura camerale alla data del 28 giugno 2022 agli atti del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del progetto di fusione per unione ai sensi dell'art.2501 C.C. dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli, Società consortile a responsabilità limitata e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica della Provincia di Novara, Società consortile a responsabilità limitata, mediante costituzione di nuova società consortile a responsabilità limitata, denominata ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli S.c.ar.l.*
2. *Varie ed eventuali.*

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 1 all'ordine del giorno, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- con D.G.R. n.39-4492 del 29 dicembre 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art.20 del D.lgs.175/2016, la revisione periodica per l'anno 2021 delle partecipazioni societarie possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte;

- la Regione, in detto documento, ha confermato il mantenimento della partecipazione nella società Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l., in quanto la stessa produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art.4, comma 2, lett.a) del TUSP e, con riferimento alla prevista razionalizzazione, ha disposto la chiusura entro la fine del 2022 del procedimento di fusione della stessa società con l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. (anch'essa partecipata dalla Regione Piemonte), operazione necessaria in quanto rientrante nell'ipotesi prevista dall'art. 20, comma 2 lettera d) del TUSP;

- la normativa in materia di fusione di società è dettata dagli artt. 2501 e segg. fino all'art. 2505-quater del C.C. Il procedimento di fusione si articola in tre fasi:

Fase 1

Gli amministratori delle società che partecipano alla fusione devono redigere:

- un progetto di fusione (art.2501-ter CC);
- la situazione patrimoniale delle società (art.2501-quater CC) secondo le norme sul bilancio d'esercizio;
- la relazione dell'organo amministrativo (art.2501-quinquies CC) che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle quote.

In questa prima fase, inoltre, uno o più esperti scelti per ciascuna società tra i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2409-bis del CC redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle quote (art.2501-sexies CC).

Fase 2

Ciascuna società partecipante alla fusione adotta la decisione in ordine alla fusione mediante approvazione del relativo progetto (art.2502 CC). Dalla data in cui la deliberazione di fusione è depositata per l'iscrizione nell'ufficio del Registro delle imprese decorre il termine per l'eventuale opposizione dei creditori (artt.2502 bis, 2503 e 2505 quater CC).

Fase 3

Coloro che hanno la rappresentanza delle società partecipanti alla fusione stipulano l'atto di fusione (art.2504 CC) che deve essere depositato per l'iscrizione, entro trenta giorni, nell'ufficio del Registro delle imprese dei luoghi ove si trova la sede delle società partecipanti alla fusione e di quella che ne risulta.

La società che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni di cui all'art.2504 (art.2504 -bis CC);

- gli organi amministrativi delle due società coinvolte nella fusione hanno redatto ai sensi dell'art.2501-ter del C.C. il progetto di fusione per unione dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l. mediante costituzione di una nuova società denominata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli" S.c.r.l. (All. 1 alla presente deliberazione), corredato dalla Relazione illustrativa congiunta degli organi amministrativi delle due società partecipanti alla fusione sul progetto di fusione, redatta, ai sensi dell'art.2501 quinquies C.C. (All.2 alla presente deliberazione) e in cui vengono, tra l'altro, illustrate le motivazioni e gli obiettivi dell'operazione nonché i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote;

-il progetto di fusione, depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e iscritto in data 28/06/2022, è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2501 ter del C.C. in quanto risultano:

- il tipo, la ragione sociale e la sede delle società partecipanti alla fusione
- lo Statuto della nuova società risultante dalla fusione
- il rapporto di cambio tra le quote delle società partecipanti alla fusione
- le modalità di assegnazione delle quote della società che risulta dalla fusione
- la data dalla quale tali quote partecipano agli utili
- la data dalla quale la fusione produrrà effetti reali, contabili e fiscali
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci o di quote
- i vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

- nella Relazione degli Amministratori di cui sopra è specificato che le motivazioni dell'operazione sono:

“Da un punto di vista giuridico l'operazione di fusione, espressamente prevista nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del dicembre 2021 della Regione Piemonte, che detiene significative partecipazioni in entrambe le ATL, è necessaria conseguenza del disposto dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente [...] un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni [...] predisponendo [...] un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, ove si tratti di “partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”.

Da un punto di vista economico e gestionale, l'operazione si prefigge di garantire una migliore presenza sul territorio delle ATL e di conseguire una maggiore efficienza, realizzando possibili sinergie nella promozione turistica dei territori interessati”;

- la fusione avrà efficacia nei termini di cui all'art. 2504 del C.C;

- il metodo utilizzato per la valutazione del capitale economico delle società in fusione e per determinare il concambio, risultante dalla Relazione degli Amministratori di cui sopra, è il metodo patrimoniale semplice, in quanto, come precisato dagli organi amministrativi delle due società coinvolte nella fusione, *maggiormente idoneo a sintetizzare in unità di misura omogenee e secondo criteri di equità, i rapporti relativi inerenti i diritti/doveri collegati al capitale sociale. L'applicazione di metodi reddituali e finanziari non pare appropriato al caso di specie, data l'assenza di scopo di lucro dell'attività sociale e, quindi, la non coerenza di un'ipotesi di una corrente reddituale che sia realizzata indefinitamente nel tempo.*

Tale metodo è analogo a quello utilizzato nell'operazione di fusione che ha dato origine ad Atl Biella Valsesia Vercelli (costituita il 30/12/2019 attraverso l'unione dell'Azienda Turistica Locale del Biellese S.c.a.r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.a.r.l.) *ed è stato riscontrato in altre operazioni di fusione di società consortili a responsabilità limitata senza scopo di lucro;*

- nella determinazione del rapporto di concambio, basato sulla situazione patrimoniale al 31/12/2021 di entrambe le società, ai sensi dell'art.2501-quater comma 2 del C.C. e in assenza di cespiti aventi significative riserve latenti di valore, è stato considerato che:

- il valore del patrimonio netto contabile evidenziato nei bilanci al 31/12/2021 è stato ridotto da Euro 400.000,00 ad Euro 364.922,00 per Atl Biella Valsesia Vercelli, a seguito del recesso di alcuni soci e parziale riacquisto delle loro quote da parte di altri soci, come da delibera dell'Assemblea dei soci del 23 dicembre 2021, mentre il capitale sociale di Atl Provincia di Novara è stato aumentato da Euro 100.193,02 ad Euro 114.137,44, con versamento di un sovrapprezzo pari al valore nominale dell'aumento di capitale e con termine per l'adesione fissata al 15 aprile 2022, così come previsto nell'Assemblea dei soci del 29 giugno 2021, per un valore di patrimonio netto contabile pari a Euro 335.000;
- il capitale sociale della Società risultante dalla fusione è stato quantificato in euro 286.337,00 (costituito dal capitale sociale di Atl Biella Valsesia Vercelli riproporzionato ai versamenti pari a Euro 172.199,00 e dal capitale sociale di Atl Provincia di Novara pari a Euro 114.137,00) e verrà assegnato ai soci sulla base della percentuale del patrimonio netto di ciascuna società sul patrimonio netto aggregato di Euro 700.000 (euro 364.922,00 pari al 52,14% per Atl Biella Valsesia Vercelli ed euro 335.000,00 pari al 47,86% per Atl Novara). Pertanto ai soci di Atl Biella Valsesia Vercelli verrà assegnato un capitale pari a Euro 149.295,00, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta moltiplicato per un concambio di 0,409115 ed arrotondato all'euro, mentre ai soci di Atl Provincia di Novara verrà assegnato un capitale pari a Euro 137.042,00, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta moltiplicato per un concambio di 1,200675 ed arrotondato all'euro.

Pertanto la Regione Piemonte, a fronte di una quota attuale pari a Euro 145.321,00 nell'Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l., pari al 39,82% del capitale sociale (euro 364.922,00) e pari a euro 16.010,26 nell'Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l., pari al 14,03% del capitale sociale (euro 114.137,44), deterrà nella nascente Agenzia Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli” S.c.r.l. una quota pari a euro 78.662,00 corrispondente al 27,5% del capitale sociale della

nuova società (euro 286.337,00). La distribuzione del capitale sociale della costituenda società sarà la seguente:

Quadro sintetico ATL BiNoVaVc	Quota (€)	%
Regione Piemonte	78.662	27,5%
Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte	25.321	8,8%
Soci Ambito Novarese	102.317	35,7%
Soci Ambito Biellese	44.774	15,6%
Soci Ambito Valsesia Vercelli	35.263	12,3%
	286.337	100,0%

- dalla data di deposito del progetto di fusione non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo delle situazioni patrimoniali delle due società che procedono alla fusione, ai sensi dell'art. 2501 quinquies comma 3 CC, come precisato dalle società con nota prot.n.33803 del 4 novembre 2022 conservata agli atti del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale;
- lo statuto della costituenda società (All.3 alla presente deliberazione), è conforme allo statuto tipo approvato con D.G.R. n. 33-5363 del 17.7.2017, ai sensi dell'art.11 della L.R.14/2016. Le novità più rilevanti rispetto agli Statuti vigenti riguardano:
 - art.1: la denominazione della nuova società è “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli” S.c.r.l.;
 - art.3: la sede della Società è a Vercelli;
 - art.10: il capitale sociale è di euro 286.337,00, suddiviso in quote ai sensi di legge;
 - art.11: i contributi annuali dei soci, *determinati con delibera adottata dall’Assemblea entro la fine dell’esercizio precedente sulla base della previsione del budget non possono superare l’ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato (per il totale delle quote) fino ad un massimo di due volte;*
 - **Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**
 - 17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall’ordinamento, nominati dall’Assemblea.*
 - Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.2468 3° comma C.C.:*
 - *la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo criteri che garantiscano la rappresentatività a rotazione dei diversi ambiti territoriali;*
 - *la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha diritto di designare un membro, secondo criteri che garantiscano la rappresentatività a rotazione dei diversi ambiti territoriali;*
 - *un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all’ambito territoriale 2: Comuni della Provincia di Biella;*
 - *un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all’ambito territoriale 5: Comuni della Provincia di Novara;*
 - *un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all’ambito territoriale 3: Comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli;*
- **la** società Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l. ha nominato un esperto, scelto tra i soggetti di cui al primo comma dell’art.2409 bis C.C. che, a

norma dell'art.2501 *sexies* C.C., ha redatto la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle quote indicato nel progetto di fusione (All.4 alla presente deliberazione), nella quale, sulla base della documentazione esaminata e delle analisi svolte, ha ritenuto *“che il metodo patrimoniale semplice adottato dagli Organi Amministrativi sia adeguato e nella circostanza non arbitrario e che il metodo stesso applicato ai fini della determinazione del rapporto di cambio possa ritenersi congruo ai sensi e per gli effetti dell’art.2501 sexies C.C.”*;

- ai sensi dell'art. 2504 bis del C.C. la società risultante dalla fusione assumerà *i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione*;

- il progetto di fusione per unione in esame di cui agli allegati suddetti può essere approvato in quanto risulta essere rispettoso delle disposizioni codicistiche sopra indicate, dell'art.20 del D.Lgs 175/2016 e presenta requisiti di convenienza economica ed efficienza dovuti anche all'unificazione degli organi amministrativi e di controllo all'interno della società di nuova costituzione.

Ritenuto pertanto di esprimersi favorevolmente all'approvazione:

- del progetto di fusione per unione dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l. mediante costituzione di una nuova società denominata “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli” S.c.r.l. (all. 1);
- della relazione degli amministratori sul progetto di fusione (all.2)
- dello Statuto della costituenda società (all.3);
- della relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio delle quote (all.4) e di fornire indirizzo in tal senso al proprio rappresentante che interverrà all'assemblea straordinaria convocata per il 14 novembre 2022.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1 – 4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità
delibera

- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l., del 14 novembre 2022, l'indirizzo di esprimersi favorevolmente all'approvazione del progetto di fusione per unione dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. con l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l. mediante costituzione di una nuova società denominata “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli” S.c.r.l. (All.1), della relazione degli amministratori sul progetto di fusione (All.2), dello Statuto della costituenda società (All.3), e della relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio delle quote (All.4), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A
RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONGIUNTA
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
DELLA
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE
BIELLA VALSESIA VERCELLI S.c. a r.l.
E DELLA
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI NOVARA S.c. a r.l.
SUL PROGETTO DI FUSIONE PER UNIONE DELLE DUE SOCIETÀ
ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile

Indice della relazione

1. Premessa
2. Le motivazioni dell'operazione
3. I criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote

1. Premessa

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la presente relazione, redatta congiuntamente dagli organi amministrativi delle Società in epigrafe, al progetto di fusione mediante costituzione di una nuova società ai sensi dell'art. 2501 c.c. della AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI, Società consortile a responsabilità limitata ("ATL Biella Valsesia Vercelli" o "ATL BVV") e della AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA, Società consortile a responsabilità limitata ("ATL della Provincia di Novara" o "ATL No" e, congiuntamente con ATL BVV, "le ATL" o le "Società partecipanti alla Fusione").

Ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. la presente relazione illustra e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico l'operazione di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle quote, indicandone i relativi criteri di determinazione e segnalando le eventuali difficoltà di valutazione.

2. Le motivazioni dell'operazione

Da un punto di vista giuridico, l'operazione di fusione, espressamente prevista nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Dicembre 2021 della Regione Piemonte, che detiene significative partecipazioni in entrambe le ATL, è necessaria conseguenza del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente [...] un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni [...] predisponendo [...] un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o*

cessione", ove si tratti di "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro".

Da un punto di vista economico e gestionale, l'operazione si prefigge, di garantire una migliore presenza sul territorio delle ATL e di conseguire una maggiore efficienza, realizzando possibili sinergie nella promozione turistica dei territori interessati.

3. I criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote

Le due Società partecipanti alla fusione hanno la veste giuridica di società consortili a responsabilità limitata e, ai sensi dell'art. 1.4 dei rispettivi Statuti attualmente in vigore, non perseguono scopo di lucro¹.

Tali peculiarità allontanano le ATL dal modello capitalistico tipico invalso per le società di capitali che si prefiggono lo scopo di perseguire utili. In questo contesto, il capitale sociale delle ATL è collegato ad alcuni diritti e doveri:

- diritto di voto in assemblea;
- dovere di versamento dei contributi consortili proporzionati con un moltiplicatore al capitale sociale secondo quanto deliberato annualmente dall'assemblea dei Soci (art. 11 Statuto);
- diritto al rimborso della quota al valore nominale del capitale in caso di recesso (art. 8.5 statuto);
- diritti patrimoniali in caso di scioglimento e liquidazione della società.

Date queste premesse, per determinare il concambio, gli organi amministrativi delle ATL hanno ritenuto corretto riferirsi ai valori economici, stimati secondo un metodo patrimoniale semplice, in analogia a quanto operato nell'operazione di fusione che ha dato origine ad ATL Biella Valsesia Vercelli (costituita il 30/12/2019 attraverso l'unione dell'Azienda Turistica Locale del Biellese S.c. a r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c. a r.l.) e come riscontrato in altre operazioni di fusione di società consortili a responsabilità limitata senza scopo di lucro.

Ciò in quanto l'applicazione di metodi reddituali e finanziari non pare appropriata al caso di specie, data l'assenza di scopo di lucro dell'attività sociale e, quindi, la non coerenza di un'ipotesi di una corrente reddituale che sia realizzata indefinitamente nel tempo.

In via di principio ed in chiave valutativa, potrebbe essere dato un peso alla capacità delle singole ATL di generare risultati operativi positivi, con il limite comunque della prospettiva di un fisiologico pareggio di bilancio, che porterebbe al più a determinare un avviamento negativo in un'ottica di creazione / distruzione di valore, che però non è stata ritenuta indicata per entità che generano valore verso i Soci consorziati in via indiretta attraverso la promozione del turismo nei rispettivi ambiti territoriali.

¹ Lo statuto delle ATL recita: "1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro".

In tale prospettiva, l'utilità complessiva che i Soci ritraggono in via mediata ed indiretta dalla partecipazione alla Società, conformemente allo scopo consortile, può essere approssimata dall'investimento necessario per acquisire o riprodurre le attività al netto delle passività presenti nello Stato Patrimoniale delle ATL.

Pare, quindi, preferibile utilizzare il metodo patrimoniale per la stima del concambio in quanto maggiormente idoneo a sintetizzare in unità di misura omogenee e secondo criteri di equità i rapporti relativi inerenti i diritti / doveri collegati al capitale sociale.

In assenza di cespiti aventi significative riserve latenti di valore, le consistenze patrimoniali delle due ATL sono state assunte in misura pari al valore del patrimonio netto contabile evidenziato nei bilanci al 31/12/2021 (ricordando che i bilanci sono stati regolarmente assoggettati a revisione legale senza che emergessero rilievi di sorta), aumentato o diminuito degli aumenti o riduzioni di capitale intercorsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di oggi.

A tale proposito si è considerato che il capitale sociale della ATL BVV è stato ridotto da Euro 400.000 a Euro 364.922, a seguito del recesso di alcuni Soci e parziale riacquisto delle loro quote da parte di altri Soci, come previsto dalla delibera dell'assemblea dei Soci del 23 dicembre 2021 tenutasi davanti al Notaio Raffaele Lavioso, mentre il capitale sociale della ATL No è stato aumentato secondo quanto deliberato dall'assemblea dei Soci tenutasi davanti al Notaio Emanuele Caroselli del 29 giugno 2021, con termine ultimo per aderire del 15 aprile 2022. Il capitale è risultato aumentato per l'importo di Euro 13.944,42, passando da Euro 100.193,02 ad Euro 114.137,44, con versamento di un sovrapprezzo pari al valore nominale dell'aumento di capitale così come previsto nella citata delibera assembleare.

Ne risultano i rapporti relativi illustrati nella Tavola sotto esposta (importi evidenziati per facilità di lettura in migliaia di Euro pur mantenendosi nei calcoli gli arrotondamenti all'euro).

Valori di patrimonio netto contabile (€ '000)	%	
PN ATL BVV al 31/12/2021	400	
Riduzione di capitale	-35	
PN post riduzione di capitale	365	52,14%
PN ATL No al 31/12/2021	307	
Aumento di capitale più sovrapprezzo	28	
PN post aumento di capitale	335	47,86%
PN aggregato	700	100,0%

Il capitale sociale della società risultante dalla fusione è stato quantificato in misura pari a Euro 286.337 e sarà assegnato:

-per Euro 149.295 ai Soci di ATL BVV, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL BVV moltiplicato per 0,409115 ed arrotondato all'euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per

difetto (eccesso), fino a concorrenza di Euro 149.295 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa;

-per Euro 137.042 ai Soci di ATL No, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL No moltiplicato per 1,200675 ed arrotondato all'euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di Euro 137.042 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa.

Al di là delle note di tipo metodologico in precedenza richiamate, che hanno richiesto l'adattamento al contesto specifico dei metodi di valutazione usualmente applicati ad entità finalizzate alla produzione e distribuzione di utili, non si segnalano particolari difficoltà di valutazione.

Per le ulteriori informazioni inerenti all'operazione si rimanda al progetto di fusione.

Il, 27 giugno 2022

Per ATL Biella Valsesia Vercelli
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Pier'Giorgio Fossale



Per ATL della Provincia di Novara
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott.ssa Maria Rosa Fagnoni



RELAZIONE DELL'ESPERTO EX ART. 2501 SEXIES C.C.

SUL RAPPORTO DI CAMBIO INDICATO NEL

PROGETTO DI FUSIONE

TRA

AGENZIA ACCOGLIENZA E PROMOZIONE

TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI

NOVARA S.C.A.R.L.

e

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE

TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI

S.C.A.R.L.



Lorenza Airoidi

Ragioniere commercialista e revisore contabile

Studio in Novara Via Mario Greppi 2

Novara, 29 Luglio 2022

Relazione dell'esperto ex 2501 sexies C.C.

Riepilogo struttura dell'elaborato peritale

- 1.** L'incarico conferito
- 2.** I soggetti e il progetto di fusione
- 3.** Riferimenti normativi e finalità della relazione dell'esperto
- 4.** La documentazione utilizzata ai fini peritali
- 5.** La metodologia adottata per la determinazione del rapporto di cambio
- 6.** I risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori e determinazione dei rapporti di concambio
- 7.** Le verifiche svolte dall'esperto
- 8.** L'adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato e la validità delle stime ottenute
- 9.** Conclusioni

1. L'incarico conferito

L'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara Società Consortile a R.L. con sede in Novara (NO), Piazza Giacomo Matteotti n.1, C.F.94031260030 e P.IVA 01679820033, a norma dell'art. 2501 sexies c.c., giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 Luglio 2022, ha affidato alla sottoscritta Lorenza Airoidi, ragioniere commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara al nr. 192/A dal 1992 ed iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al nr. 109464 in data 17.12.1999 (pubblicato G.U. Serie 100s/1999) incarico quale esperto che rediga la **Relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle quote nella prospettata operazione di fusione omogenea tra:**

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli SCARL con sede in Vercelli (VC) Viale Garibaldi n.96 C.F. e P.IVA 02702400025 e

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara SCARL, con sede in Novara (NO), Piazza Giacomo Matteotti n.1 C.F. 94031260030 e P.IVA 01679820033

mediante la costituzione della ATL Terre Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli.

2. I soggetti e il progetto di fusione

I soggetti partecipanti al progetto di fusione sono enti a capitale per buona parte pubblico e sono:

- Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara SCARL, con sede in Novara (NO) C.F. 94031260030 Rea No 189831
- Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli SCARL con sede in Vercelli (VC) C.F. 02702400025 Rea Vc 206938

L'operazione di fusione - come ampiamente indicato nel progetto di fusione - espressamente prevista nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate nel Dicembre 2021 della Regione Piemonte (*Ente che detiene significative partecipazioni in entrambe le Agenzie*) - è necessaria conseguenza del disposto dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente [...] un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni [...] predisponendo [...] un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, ove si tratti di

“Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”.

Da un punto di vista economico e gestionale, l'operazione ha lo scopo di garantire una migliore presenza sul territorio delle Agenzie di turismo locale, sviluppando nuove sinergie per lo sviluppo e il miglioramento dell'efficienza dei servizi offerti, per la promozione del turismo dei territori interessati.

3. Riferimenti normativi e finalità della relazione dell'esperto

Le disposizioni normative contenute nell'art. 2501 sexies C.C., richiedono l'attestazione della congruità del rapporto di cambio fissato dall'Organo amministrativo degli enti partecipanti la Fusione, volta ad essere successivamente oggetto di delibera assembleare da parte delle due società consortili, a supporto di quanto verrà illustrato dall' Organo Amministrativo, il parere richiesto all'esperto indipendente è finalizzato a porre i soci nella condizione di esprimere un parere informato e ponderato sulla operazione di fusione.

La fusione consente di aggregare il patrimonio di due o più società in una sola, con una successione patrimoniale in piena continuità giuridica e in piena neutralità fiscale ex articolo 172 Tuir.

Qualora l'operazione coinvolga società legate da rapporti partecipativi, è altresì possibile attuare fusioni inverse, vale a dire fusioni in virtù delle quali sono le controllate ad incorporare le rispettive controllanti, utili ogniqualvolta vi sia la necessità di ridurre la catena societaria e per ragioni, anche commerciali, sia preferibile far sopravvivere la società sottostante, che tipicamente è una società operativa nota sul mercato.

L'operazione può perfezionarsi secondo due modalità alternative previste dall'articolo 2501 Codice civile: la fusione per unione (detta anche "propria") e la fusione per incorporazione.

Nella prima ipotesi si verifica l'integrazione dei patrimoni e delle compagini sociali di due o più società preesistenti, denominate fuse, dando vita ad una nuova società nella quale i soggetti giuridici delle società coinvolte si fondono nella società risultante dalla fusione e le rispettive attività economiche confluiscono nell'unitaria azienda scaturita dal processo di integrazione. La fusione per unione comporta sempre l'emissione di azioni o quote del capitale sociale della società risultante e ciò a prescindere dall'esistenza dei rapporti partecipativi tra le società coinvolte.

Il ricorso alla fusione si ricollega tipicamente a due esigenze principali:

1. l'attuazione di programmi di sviluppo e potenziamento della singola unità produttiva. In questo caso, rappresenta il mezzo per acquisire le risorse disponibili presso altre unità aziendali senza la necessità di ricorrere al loro acquisto diretto, nonché lo strumento per diversificare il rischio economico ampliando i settori di operatività della società;
2. il riassetto economico ed organizzativo nell'ambito dei gruppi. In tale caso, l'operazione in parola rappresenta il momento conclusivo di un processo aggregativo avviato con l'acquisto di partecipazioni parziali o totali nel capitale sociale di altre imprese, finalizzato alla costituzione di un nuovo gruppo societario, sfruttando le risorse economiche già nella disponibilità del soggetto economico del gruppo.

La relazione degli esperti è finalizzata a valutare la congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote del capitale sociale. La determinazione del rapporto di cambio è fondata sul confronto tra i valori economici delle aziende coinvolte nell'operazione; la scelta della metodologia di stima del capitale economico deve tenere conto innanzitutto delle caratteristiche peculiari della realtà da valutare e, specie nei casi in cui il grado di soggettività si riveli particolarmente elevato, richiede l'utilizzo comparativo di diverse metodologie a cui segue la mediazione dei risultati da esse ottenuti.

Le disposizioni normative che disciplinano l'istituto giuridico della fusione societaria delineano un complesso iter procedimentale che, pur considerando come centrale il momento della decisione dell'Assemblea e dell'attuazione della delibera di fusione, si caratterizza per una serie di atti, per una preventiva esauriente informazione ai soci e ai terzi soggetti.

Le disposizioni di cui all'art 2501 sexies c.c. relative alla Relazione dell'esperto assolvono alla funzione integratrice della tutela garantita con le disposizioni di cui all'art 2501 quinquies c.c. (Relazione dell'Organo Amministrativo) di analizzare la scelta valutativa e metodologica adottata dagli Organi Amministrativi: *“all'esperto è richiesta la redazione di una Relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote in cui siano indicati: o il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi o le eventuali difficoltà di valutazione oltre ad un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato”*.

Il giudizio di congruità richiesto all'esperto deve essere aderente alla situazione reale delle società coinvolte nella fusione, analizzando tutti gli elementi significativi sia interni che esterni delle società stesse, sotto il profilo della ragionevolezza e non arbitrarietà, oltre che sulla sua concreta applicazione.

4. La documentazione utilizzata ai fini peritali

Per lo svolgimento dell'incarico è stata fornita la seguente documentazione:

- Progetto di fusione redatto ai sensi dell'art 2501 ter c.c. datato 27.06.2022
- Relazione illustrativa congiunta degli organi amministrativi delle due Agenzie quale *allegato A*) al progetto di fusione;
- Statuto sociale della costituenda ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli ai sensi del D.lgs. 175/2016 quale *allegato B*) al progetto di fusione;
- Visure di evasione protocollo attestanti il deposito Progetto di fusione presso Registro Imprese per i due enti: 27/06/2022 (prot. 37624/2022 Vercelli) e 28/06/2022 (prot. 37845/2022 Novara)
- Bilanci di esercizio chiusi alla data del 31.12.2021 di entrambe le società corredati da Nota Integrativa e relazioni dell'Organo di controllo, considerando che la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater c.c. può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione al Registro imprese.

5. La metodologia adottata per la determinazione del rapporto di cambio

Per la determinazione del rapporto di cambio delle quote, l'Organo Amministrativo delle due società partecipanti alla Fusione, hanno evidenziato che entrambe sono enti senza scopo di lucro, e si sono basati sui dati patrimoniali dei bilanci predisposti alla data di riferimento del 31 Dicembre 2021 e sul capitale sociale esistente.

Le società partecipanti hanno veste giuridica di società consortili a responsabilità limitata. Nei rispettivi Statuti, attualmente in vigore, è evidenziato che non perseguono scopo di lucro.

In questo contesto, il capitale sociale delle ATL è collegato ad alcuni diritti e doveri quali: diritto di voto in assemblea; dovere di versamento dei contributi consortili proporzionati con un moltiplicatore al capitale sociale secondo quanto deliberato annualmente all'assemblea dei Soci (art.11 Statuto); diritto al rimborso della quota al valore nominale del capitale in caso di recesso (art 8.5 Statuto); diritti patrimoniali in caso di scioglimento e liquidazione della società.

Nella relazione ex art.2501 quinquies c.c., gli Organi Amministrativi non hanno evidenziato difficoltà particolari nella valutazione delle società consortili partecipanti alla Fusione.

6. I risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori e la determinazione dei rapporti di concambio

Sulla base delle condizioni sopra riportate, per la determinazione del concambio, gli organi amministrativi delle ATL hanno ritenuto pertanto corretto riferirsi ai valori economici, stimati secondo un metodo patrimoniale semplice, analogamente all'operazione di fusione che ha dato origine ad ATL Biella Valsesia Vercelli (costituita il 30/12/2019 attraverso l'unione dell'Azienda Turistica Locale del Biellese SCARL e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese SCARL) e come riscontrato in altre operazioni similari di fusione di società consortili a responsabilità limitata e senza scopo di lucro.

Non parrebbe appropriato al caso adottare metodi alternativi quali “metodi reddituali e finanziari”, vista l'assenza del fine di lucro dell'attività sociale e, quindi, la non coerenza di una ipotesi di una componente “reddituale” prospettica.

In linea di principio ai fini valutativi, potrebbe essere dato un peso alla capacità delle singole ATL di generare risultati operativi positivi: con il limite comunque di chiudere con un fisiologico pareggio di bilancio in prospettiva: ciò porterebbe al più a determinare un avviamento negativo.

L'utilità complessiva che i soci ritraggono indirettamente dalla partecipazione alla società, conformemente allo scopo consortile, può ricondursi dall'investimento necessario per acquisire o riprodurre le attività al netto delle passività presenti nello Stato Patrimoniale delle ATL.

La scelta effettuata dall'Organo amministrativo di ritenere pertanto idoneo l'utilizzo del metodo patrimoniale per la stima del concambio è pertanto condivisibile, in quanto maggiormente idonea a sintetizzare in unità di misura omogenee e secondo criteri di equità i rapporti relativi inerenti i diritti/doveri collegati al capitale sociale. In assenza di cespiti aventi significative riserve latenti di valore, le consistenze patrimoniali delle due Agenzie del Turismo Locale sono state assunte in misura pari al valore del patrimonio netto contabile evidenziato nei bilanci al 31/12/2021.

Si dà atto che le due Agenzie sono soggette al controllo di un collegio sindacale cui è demandata anche la revisione legale dei bilanci.

Non sono stati evidenziati rilievi riguardo aumenti o riduzioni di capitale intercorsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data odierna.

A tale proposito si è considerato che:

- il capitale sociale della ATL BVV è stato ridotto da € 400.000 a € 364.922, a seguito del recesso di alcuni soci e parziale riacquisto delle loro quote da parte di altri Soci, come previsto dalla delibera dell'assemblea dei soci del 27 Dicembre 2021 tenutasi davanti al Notaio dott. Lavioso;
- il capitale sociale della ATL NO è stato aumentato secondo quanto deliberato dall'assemblea dei Soci tenutasi davanti al Notaio dott. Emanuele Caroselli

del 29 Giugno 2021, con termine ultimo per aderire del 15 Aprile 2022. Il capitale è aumentato per l'importo di €13.944,42 - passando da € 100.193,02 ad € 114.137,44 – mediante versamento di un sovrapprezzo pari al valore nominale dell'aumento di capitale così come previsto nella citata delibera assembleare.

Nella tabella sotto esposta (importi evidenziati in € arrotondamenti all'€) sono riepilogati i rapporti relativi:

Valori di Patrimonio Netto contabile	(in €)	%
PN ATL BVV al 31.12.2021	400.072	
Riduzione di capitale	-35.078	
PN ATL BVV post riduzione di capitale	364.994	52,14%
PN ATL NO al 31.12.2021	307.150	
Aumento di capitale più sovrapprezzo	+27.889	
PN ATL NO post aumento di capitale	335.039	47,86%
PN aggregato	700.033	100%

Il capitale sociale della nuova società risultante dalla fusione è stato quantificato in misura pari a € 286.337 e sarà assegnato:

-per € 149.295 ai soci di ATL BVV, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL BVV moltiplicato per 0,409115 ed arrotondato all'Euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di € 149.295 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa.

-per € 137.042 ai soci di ATL NO, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL NO moltiplicato per 1,200675 ed arrotondato all'Euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di € 137.042 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa.

Capitale sociale post fusione neo ATL (in migliaia di €)	
Capitale sociale	286.337
Verrà Assegnato <i>(con arrotondamenti per eccesso/difetto</i> <i>Pagina 9)</i> a:	
Soci ex ATL BVV	149.295
Soci ex ATL NO	137.042

7. Le verifiche svolte dall'esperto

Per l'espletamento dell'incarico, la scrivente dà atto di aver svolto attività di verifica riguardo, sia alla documentazione reperita e indicata nel capitolo 4, sia ai metodi utilizzati dagli Organi Amministrativi per la determinazione del rapporto di cambio. Rispetto alla documentazione utilizzata, la scrivente dà atto, in particolare, di aver analizzato il "Progetto di fusione" e la Relazione degli Organismi amministrativi rese ex art.2501 quinquies c.c. allegate al progetto e le Situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater c.c. delle due società partecipanti redatte alla data del 31/12/2021. Riguardo alla metodologia adottata per la valutazione e utilizzata per la determinazione dei rapporti di cambio, la scrivente dà atto di avere svolto le seguenti principali attività:

- Verifica della completezza e della ragionevolezza delle motivazioni per la determinazione del rapporto di scambio;
- Analisi critica delle metodologie valutative scelte dagli Organi Amministrativi economici delle società consortili partecipanti alla fusione.

8. Adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato e la validità delle stime ottenute

L'espressione di un parere sull'adeguatezza della metodologia valutativa utilizzata dagli Organi Amministrativi e sulla validità dei risultati che derivano dalla sua applicazione è finalizzata all'ottenimento di valori omogenei e raffrontabili per la determinazione del rapporto di cambio e non, quindi, alla stima di valori assoluti del capitale economico delle società partecipanti alla fusione.

Ne consegue che i valori di capitale economico determinati dagli Organi Amministrativi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella sopra indicata.

Nel quadro di analisi sopra delineato, s'illustrano, di seguito, le principali considerazioni svolte sulla scelta del metodo di valutazione per la determinazione del rapporto di cambio sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà nelle circostanze del caso di specie.

Il metodo utilizzato per la valutazione del capitale economico di società senza scopo di lucro partecipanti ad operazioni straordinarie, è il metodo patrimoniale semplice, che include esclusivamente i valori attuali del patrimonio sociale, senza considerare le circostanze future. Con tale metodo si ritiene di poter equiparare il valore economico delle società al patrimonio netto contabile, al fine di ridurre al minimo la soggettività propria di ogni attività di valutazione in modo da esprimere delle grandezze non arbitrarie.

9. Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle considerazioni sopra esposte la scrivente ritiene che il metodo patrimoniale semplice adottato dagli Organi Amministrativi sia adeguato e nella circostanza non arbitrario e che il metodo stesso applicato ai fini della determinazione del rapporto di cambio possa ritenersi congruo ai sensi e per gli effetti dell'art 2501 sexies c.c.

Con l'auspicio che il parere richiesto alla scrivente sia utile a porre i soci nella condizione di esprimere un parere consapevole e ponderato sulla operazione di fusione.

Novara, 29 Luglio 2022

In fede

Lorenza

Airoidi



PROGETTO DI FUSIONE ai sensi dell'art. 2501 ter c.c.

Premessa

Il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") ha per oggetto la fusione mediante costituzione di una nuova società ai sensi dell'art. 2501 c.c. della AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI, Società consortile a responsabilità limitata ("ATL Biella Valsesia Vercelli" o "ATL BVV") e della AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA, Società consortile a responsabilità limitata ("ATL della Provincia di Novara" o "ATL No" e, **congiuntamente** con ATL BVV, "le ATL" o le "Società partecipanti alla Fusione").

L'operazione di fusione è espressamente prevista nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Dicembre 2021 della Regione Piemonte, che detiene significative partecipazioni in entrambe le ATL, quale necessaria conseguenza del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente [...] un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni [...] predisponendo [...] un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, ove si tratti di *"partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro"*.

L'operazione si prefigge, inoltre, di garantire una migliore presenza sul territorio e di conseguire una maggiore efficienza, realizzando possibili sinergie nella attività tipica svolta dalle ATL di promozione turistica dei territori interessati.

L'illustrazione e la giustificazione, sotto il profilo giuridico ed economico, del Progetto di Fusione sono contenute nella relazione che gli organi amministrativi delle ATL hanno redatto ai sensi dell'articolo 2501 quinquies c.c. allegata al presente Progetto di Fusione *sub A*.

Ai sensi dell'art. 2473 c.c. e dell'art. 8 dello Statuto sociale ai soci che non consentano alla fusione spetta il diritto di recesso e, in particolare, il diritto di ottenere il rimborso della propria quota al relativo valore nominale.

1. Società partecipanti alla fusione

I. Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli società consortile a responsabilità limitata, con sede in Vercelli (VC), Viale Garibaldi 96, società costituita il 30/12/2019 (per effetto della fusione per unione dell'Azienda Turistica Locale del Biellese S.c. a r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c. a r.l.) ed iscritta al REA VC - 206938, Codice Fiscale - Partita IVA - numero di iscrizione al Registro delle Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 02702400025, capitale sociale interamente versato pari a nominali Euro 364.922.

II. Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara società consortile a responsabilità limitata, con sede in Novara (NO), Piazza Giacomo Matteotti 1, società costituita il 19/12/1997 ed iscritta al REA NO - 189831, Codice Fiscale - numero di iscrizione al Registro delle Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 94031260030, Partita IVA 01679820033, capitale sociale interamente versato pari a nominali Euro 114.137,44.

2. Atto costitutivo e statuto della società risultante dalla fusione

Lo statuto che disciplinerà la Società risultante dalla fusione, conforme allo Statuto tipo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 17 luglio 2017, n. 33-5363, ai sensi della Legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016, art. 11, è allegato al presente Progetto di Fusione *sub B* e contiene alcune modifiche rispetto agli statuti attualmente vigenti delle due ATL (peraltro già conformi allo statuto tipo regionale), fra le quali: la denominazione societaria, il capitale sociale, le modalità di nomina dell'organo di **amministrazione**.

3. Modalità di assegnazione delle quote della Società risultante dalla fusione, rapporto di cambio ed eventuale conguaglio in denaro

Per le ragioni meglio illustrate nella relazione degli amministratori al progetto di fusione, il rapporto di cambio è stato determinato in funzione della consistenza patrimoniale delle due ATL, pari al valore del patrimonio netto contabile evidenziato nei bilanci al 31/12/2021 aumentato o diminuito degli aumenti o riduzioni di capitale intercorsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di oggi.

A tale proposito si ricorda che il capitale sociale della ATL BVV è stato ridotto da Euro 400.000 a Euro 364.922, a seguito del recesso di alcuni Soci e parziale riacquisto delle loro quote da parte di altri Soci, come previsto dalla delibera dell'assemblea dei Soci del 23 dicembre 2021 tenutasi davanti al Notaio Raffaele Lavioso, mentre il capitale sociale della ATL NO è stato aumentato secondo quanto deliberato dall'assemblea dei Soci tenutasi davanti al Notaio Emanuele Caroselli del 29 giugno 2021, con termine ultimo per aderire del 15 aprile 2022. Il capitale è risultato aumentato per l'importo di Euro 13.944,42, passando da Euro 100.193,02 ad Euro 114.137,44, con versamento di un sovrapprezzo pari al valore nominale dell'aumento di capitale così come previsto nella citata delibera assembleare.

Ne risultano i rapporti relativi illustrati nella Tavola sotto esposta (importi evidenziati per facilità di lettura in migliaia di Euro pur mantenendosi nei calcoli gli arrotondamenti all'euro).

<i>Valori di patrimonio netto contabile (C '000)</i>		<i>%</i>
PN ATL BVV al 31/12/2021	400	
Riduzione di capitale	-35	
PN post riduzione di capitale	365	52,14%
PN ATL No al 31/12/2021	307	
Aumento di capitale più sovrapprezzo	28	
PN post aumento di capitale	335	47,86%
PN aggregato	700	100,0%

Il capitale sociale della società risultante dalla fusione è stato quantificato in misura pari a Euro 286.337 e sarà assegnato:

-per Euro 149.295 ai Soci di ATL BVV, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL BVV moltiplicato per 0,409115 ed arrotondato all'euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di Euro 149.295 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa;

-per Euro 137.042 ai Soci di ATL No, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL No moltiplicato per 1,200675 ed arrotondato all'euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di Euro 137.042 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa.

Sulla base di tali rapporti di cambio e dell'attuale composizione e distribuzione del capitale sociale delle ATL ne risulterebbe la seguente attribuzione di quote (Ambiti: B = Provincia di Biella, NO = Provincia di Novara e VV = Valsesia e Provincia di Vercelli).

Formazione Capitale Sociale ATL BiNoVaVc post fusione (€)

a) Capitale Sociale ex ATL BiVaVc (€) concambio

0,409115x	Ambito	Quota pre 364.922	Quota post 149.295
REGIONE PIEMONTE	REG	145.321	59.439
CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	CCIAA	24.000	9.819
COMUNE DI BIELLA	B	22.276	9.113
FONDAZIONE BI-ELLEZZA	B	17.384	7.112
PROVINCIA DI BIELLA	B	16.000	6.546
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.	VV	11.625	4.756
PROVINCIA DI VERCELLI	VV	10.000	4.091
ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI VERCELLI	VV	8.527	3.489
COMUNE DI VERCELLI	VV	7.751	3.171
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA	VV	7.751	3.171
UNIONE MONTANA VALLE ELVO	B	6.637	2.715
UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	B	5.686	2.326
COMUNE DI COSSATO	B	5.219	2.135
COMUNE DI ALAGNA VALSESIA	VV	4.263	1.744
COMUNE DI VARALLO	VV	3.875	1.585
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI	VV	3.875	1.585
COMUNE DI ANDORNO MICCA	B	2.853	1.167
UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE	B	2.804	1.147
COMUNE DI CANDELO	B	2.366	968
COMUNE DI SANDIGLIANO	B	2.366	968
MONTEROSA 2000 SPA	VV	2.325	951
COMUNE DI SERRAVALLE SESIA	VV	2.000	818
COMUNE DI GATTINARA	VV	1.937	792
COMUNE DI VALDUGGIA	VV	1.937	792
COMUNE DI SORDEVOLO	B	1.891	774
COMUNE DI VALDILANA	B	1.856	759
COMUNE DI VERRONE	B	1.415	579
CONFESERCENTI DEL BIELLESE	B	1.122	459
UNIONE COMUNI TRA BARAGGIA E BRAMATERRA	B	951	389
COMUNE DI SALUSSOLA	B	940	385
BIELLA ACCOGLIE	B	841	344
CONSORZIO TURISTICO ALPI BIELLESI	B	841	344
ASSOCIAZIONE TEATRO POPOLARE DI SORDEVOLO	B	841	344
COMUNE DI QUARONA	VV	775	317
COMUNE DI MOLLIA	VV	775	317
COMUNE ALTO SERMENZA	VV	775	317
COMUNE DI CELLIO CON BREIA	VV	775	317
CONFESERCENTI DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA	VV	775	317
COMUNE DI SCOPA	VV	775	317
CONFARTIGIANATO IMPRESE DI BIELLA - ASSOCIAZIONE			
ARTIGIANI	B	561	230
CNA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.M.I. DEL BIELLESE	B	561	230

COMITATO CARNEVALE DI BORGOSIESA	VV	525	215
COMUNE DI VALDENGIO	B	484	198
AMMINISTRAZIONE DEL SANTUARIO DI OROPA	B	464	190
COMUNE DI GAGLIANICO	B	464	190
COMUNE DI BIOGLIO	B	464	190
COMUNE DI LESSONA	B	464	190
COMUNE DI MASSERANO	B	464	190
COMUNE DI GRAGLIA	B	464	190
COMUNE DI PONDERANO	B	464	190
COMUNE DI DORZANO	B	464	190
COMUNE DI MUZZANO	B	464	190
COMUNE DI BRUSNENGO	B	464	190
ENOTECA REGIONALE DEL BIELLESE E DELLA SERRA	B	464	190
UNIONE DI COMUNI COMUNITA' COLLINARE INTORNO AL LAGO	B	464	190
PRO LOCO BIELLA E VALLE OROPA	B	464	190
COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE	B	464	190
COMUNE DI POLLONE	B	464	190
COMUNE DI VIVERONE	B	464	190
COMUNE DI ROPPOLO	B	464	190
COMUNE DI DONATO	B	464	190
COMUNE DI PETTINENGO	B	464	190
COMUNE DI BENNA	B	464	190
COMUNE DI CERRIONE	B	464	190
FONDAZIONE SANTUARIO DI GRAGLIA	B	464	190
COMUNE DI PIATTO	B	464	190
COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE	B	464	190
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CANDELO	B	464	190
FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS	B	464	190
ENTE GESTIONE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	B	464	190
COMUNE DI TRONZANO	VV	388	159
SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO MERA E SEGGIOVIE MERA SE.ME. SPA	VV	388	159
COMUNE DI CIGLIANO	VV	388	159
COMUNE DI ALICE CASTELLO	VV	388	159
COMUNE DI SANTHIA'	VV	388	159
COMUNE DI MONCRIVELLO	VV	388	159
COMUNE DI BALOCCO	VV	388	159
SERVIZI INDUSTRIALI NOVARA S.R.L.	VV	388	159
COMUNE DI CAMPERTOGNO	VV	388	159
EDDYLINE SCUOLA DI CANOA - CENTRO SPORT FLUVIALI	VV	388	159
A.T. PRO LOCO SCOPELLO	VV	388	159
VALSESA MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	VV	388	159
CENTRO CANOA RAFTING MONROSA	VV	388	159
ENOTECA REGIONALE DI GATTINARA E DELLE TERRE DEL NEBBIOLO	VV	388	159
CONSORZIO VERCELLESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE "GEOM F. BORGOGNA"	VV	388	159

PON.A.S. ITALY S.R.L.	VV	388	159
SESA RAFTING ASD	VV	388	159
PRINCIPATO DI LUCEDIO S.R.L.	VV	388	159
FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E MUSEO LEONE	VV	388	159
COMUNE DI TRINO	VV	388	159
FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA	VV	388	159
COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE	VV	388	159
COMUNE DI ROASIO	VV	388	159
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE	VV	388	159
COMUNE DI BOCCIOLETO	VV	388	159
COMUNE DI CARCOFORO	VV	388	159
COMUNE DI CERVATTO	VV	388	159
COMUNE DI CIVIASCO	VV	388	159
COMUNE DI FOBELLO	VV	388	159
COMUNE DI PILA	VV	388	159
COMUNE DI PIODE	VV	388	159
SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO E DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE D'ARTE IN VALSESIA	VV	388	159
PRO LOCO BORGOSESIA	VV	388	159
COMUNE DI LIVORNO FERRARIS	VV	388	159
PRO LOCO DI SANTHIA'	VV	388	159
PRO LOCO DI CAMPERTOGNO	VV	388	159
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA	VV	388	159
UNPLI VERCELLI APS	VV	388	159
FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO	VV	388	159
COMUNE DI MIAGLIANO	B	285	117
G.A.L. MONTAGNE BIELLESI	B	280	115
COMUNE DI TAVIGLIANO	B	250	102
COMUNE DI ROSAZZA	B	190	78

b) Capitale Sociale ex ATL No (€) concambio		Quota pre	Quota post
1,200675x		114.137,44	137.042
	Ambito		
COMUNE DI NOVARA	NO	31.504,03	37.833
REGIONE PIEMONTE	REG	16.010,26	19.223
CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	CCIAA	12.911,42	15.502
PROVINCIA DI NOVARA	NO	12.911,42	15.502
COMUNE DI VICOLUNGO	NO	4.906,37	5.891
COMUNE DI GALLIATE	NO	4.131,66	4.961
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI CAMERI	NO	1.549,38	1.860
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GALLIATE	NO	1.291,14	1.550
COMUNE DI CAMERI	NO	1.032,92	1.240
COMUNE DI MOMO	NO	1.032,92	1.240
COMUNE DI BORGOMANERO	NO	1.032,92	1.240
COMUNE DI BORGO TICINO	NO	1.032,92	1.240
ENTE GESTIONE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	NO	1.032,92	1.240
COMUNE DI BRIGA NOVARESE	NO	516,46	620
COMUNE DI SORISO	NO	516,46	620

CONFAGRICOLTURA NOVARA VCO	NO	516,46	620
KALATA' IMPRESA SOCIALE	NO	516,46	620
AUTOMOBILE CLUB NOVARA	NO	516,46	620
COMUNE DI OLEGGIO	NO	516,46	620
COMUNE DI GHEMME	NO	516,46	620
COMUNE DI GRIGNASCO	NO	516,46	620
COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	NO	516,46	620
COMUNE DI ROMENTINO	NO	516,46	620
COMUNE DI ROMAGNANO SESIA	NO	516,46	620
COMUNE DI BIANDRATE	NO	516,46	620
COMUNE DI POMBIA	NO	516,46	620
COMUNE DI TRECATE	NO	516,46	620
COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA	NO	516,46	620
COMUNE DI VARALLO POMBIA	NO	516,46	620
COMUNE DI INVORIO	NO	516,46	620
COMUNE DI SUNO	NO	516,46	620
COMUNE DI BORGOLAVEZZARO	NO	516,46	620
COMUNE DI FARA NOVARESE	NO	516,46	620
COMUNE DI BOGOGNO	NO	516,46	620
COMUNE DI VESPOLATE	NO	516,46	620
COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA	NO	516,46	620
COMUNE DI CUREGGIO	NO	516,46	620
COMUNE DI CASALINO	NO	516,46	620
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GHEMME	NO	516,46	620
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARPITESCA	NO	516,46	620
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FONTANETO D'AGOGNA	NO	516,46	620
FONDAZIONE NUOVO TEATRO FARAGGIANA	NO	516,46	620
COMUNE DI GATTICO-VERUNO	NO	516,46	620
COMUNE DI LANDIONA	NO	516,46	620
COMUNE DI SIZZANO	NO	516,46	620
COMUNE DI TORNACO	NO	516,46	620
COMUNE DI CARPIGNANO SESIA	NO	516,46	620
COMUNE DI BRIONA	NO	516,46	620
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE	NO	516,46	620
COMUNE DI MEZZOMERICO	NO	516,46	620
FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI NOVARA E VCO	NO	516,46	620
COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	516,46	620
ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLKLORISTICO MANGHIN E MANGHINA	NO	516,46	620
CONFESERCENTI DI NOVARA, VERBANO CUSIO OSSOLA	NO	516,46	620
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SIZZANO	NO	516,46	620
COMUNE DI PRATO SESIA	NO	516,46	620
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA	NO	516,46	620
ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO DELLA BATTAGLIA	NO	516,46	620
UNPLI	NO	516,46	620

Totale Capitale Sociale ATL BiNovarVc (€)

286.337

72

Tenendo conto dell'attribuzione delle quote di cui sopra si riepiloga la conseguente distribuzione del capitale sociale.

<i>Capitale Sociale ATL BiNoVaVc. post fusione (€)</i>	<i>Ambito</i>	<i>Quota (€)</i>	<i>%</i>
REGIONE PIEMONTE	REG	78.662	27,5%
COMUNE DI NOVARA	NO	37.833	13,2%
CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	CCIAA	25.321	8,8%
PROVINCIA DI NOVARA	NO	15.502	5,4%
COMUNE DI BIELLA	B	9.113	3,2%
FONDAZIONE BI-ELLEZZA	B	7.112	2,5%
PROVINCIA DI BIELLA	B	6.546	2,3%
COMUNE DI VICOLUNGO	NO	5.891	2,1%
COMUNE DI GALLIATE	NO	4.961	1,7%
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.	VV	4.756	1,7%
PROVINCIA DI VERCELLI	VV	4.091	1,4%
ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI VERCELLI	VV	3.489	1,2%
COMUNE DI VERCELLI	VV	3.171	1,1%
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA	VV	3.171	1,1%
UNIONE MONTANA VALLE ELVO	B	2.715	0,9%
UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	B	2.326	0,8%
COMUNE DI COSSATO	B	2.135	0,7%
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI CAMERI	NO	1.860	0,6%
COMUNE DI ALAGNA VALSESIA	VV	1.744	0,6%
COMUNE DI VARALLO	VV	1.585	0,6%
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI	VV	1.585	0,6%
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GALLIATE	NO	1.550	0,5%
ENTE GESTIONE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE		1.430	0,5%
	<i>di cui ambito</i>	NO	1.240
	<i>di cui ambito</i>	B	190
COMUNE DI CAMERI	NO	1.240	0,4%
COMUNE DI MOMO	NO	1.240	0,4%
COMUNE DI BORGOMANERO	NO	1.240	0,4%
COMUNE DI BORGO TICINO	NO	1.240	0,4%
COMUNE DI ANDORNO MICCA	B	1.167	0,4%
UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE	B	1.147	0,4%
COMUNE DI CANDELO	B	968	0,3%
COMUNE DI SANDIGLIANO	B	968	0,3%
MONTEROSA 2000 SPA	VV	951	0,3%
COMUNE DI SERRAVALLE SESIA	VV	818	0,3%
COMUNE DI GATTINARA	VV	792	0,3%
COMUNE DI VALDUGGIA	VV	792	0,3%
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA		779	0,3%
	<i>di cui ambito</i>	NO	620
	<i>di cui ambito</i>	VV	159
COMUNE DI SORDEVOLO	B	774	0,3%
COMUNE DI VALDILANA	B	759	0,3%
COMUNE DI BRIGA NOVARESE	NO	620	0,2%

COMUNE DI SORISO	NO	620	0,2%
CONFAGRICOLTURA NOVARA VCO	NO	620	0,2%
KALATA' IMPRESA SOCIALE	NO	620	0,2%
AUTOMOBILE CLUB NOVARA	NO	620	0,2%
COMUNE DI OLEGGIO	NO	620	0,2%
COMUNE DI GHEMME	NO	620	0,2%
COMUNE DI GRIGNASCO	NO	620	0,2%
COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	NO	620	0,2%
COMUNE DI ROMENTINO	NO	620	0,2%
COMUNE DI ROMAGNANO SESIA	NO	620	0,2%
COMUNE DI BIANDRATE	NO	620	0,2%
COMUNE DI POMBIA	NO	620	0,2%
COMUNE DI TRECATE	NO	620	0,2%
COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA	NO	620	0,2%
COMUNE DI VARALLO POMBIA	NO	620	0,2%
COMUNE DI INVORIO	NO	620	0,2%
COMUNE DI SUNO	NO	620	0,2%
COMUNE DI BORGOLAVEZZARO	NO	620	0,2%
COMUNE DI FARA NOVARESE	NO	620	0,2%
COMUNE DI BOGOGNO	NO	620	0,2%
COMUNE DI VESPOLATE	NO	620	0,2%
COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA	NO	620	0,2%
COMUNE DI CUREGGIO	NO	620	0,2%
COMUNE DI CASALINO	NO	620	0,2%
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GHEMME	NO	620	0,2%
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARPITESCA	NO	620	0,2%
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FONTANETO D'AGOGNA	NO	620	0,2%
FONDAZIONE NUOVO TEATRO FARAGGIANA	NO	620	0,2%
COMUNE DI GATTICO-VERUNO	NO	620	0,2%
COMUNE DI LANDIONA	NO	620	0,2%
COMUNE DI SIZZANO	NO	620	0,2%
COMUNE DI TORNACO	NO	620	0,2%
COMUNE DI CARPIGNANO SESIA	NO	620	0,2%
COMUNE DI BRIONA	NO	620	0,2%
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE	NO	620	0,2%
COMUNE DI MEZZOMERICO	NO	620	0,2%
FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI NOVARA E VCO	NO	620	0,2%
COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	620	0,2%
ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLKLORISTICO MANGHIN E MANGHINA	NO	620	0,2%
CONFESERCENTI DI NOVARA, VERBANO CUSIO OSSOLA	NO	620	0,2%
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SIZZANO	NO	620	0,2%
COMUNE DI PRATO SESIA	NO	620	0,2%
ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO DELLA BATTAGLIA	NO	620	0,2%
UNPLI	NO	620	0,2%
COMUNE DI VERRONE	B	579	0,2%
CONFESERCENTI DEL BIELLESE	B	459	0,2%
UNIONE COMUNI TRA BARAGGIA E BRAMATERRA	B	389	0,1%

COMUNE DI SALUSSOLA	B	385	0,1%
BIELLA ACCOGLIE	B	344	0,1%
CONSORZIO TURISTICO ALPI BIELLESI	B	344	0,1%
ASSOCIAZIONE TEATRO POPOLARE DI SORDEVOLO	B	344	0,1%
COMUNE DI QUARONA	VV	317	0,1%
COMUNE DI MOLLIA	VV	317	0,1%
COMUNE ALTO SERMENZA	VV	317	0,1%
COMUNE DI CELLIO CON BREIA	VV	317	0,1%
CONFESERCENTI DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA	VV	317	0,1%
COMUNE DI SCOPA	VV	317	0,1%
CONFARTIGIANATO IMPRESE DI BIELLA - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI	B	230	0,1%
CNA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.M.I. DEL BIELLESE	B	230	0,1%
COMITATO CARNEVALE DI BORGOSIESA	VV	215	0,1%
COMUNE DI VALDENGO	B	198	0,1%
AMMINISTRAZIONE DEL SANTUARIO DI OROPA	B	190	0,1%
COMUNE DI GAGLIANICO	B	190	0,1%
COMUNE DI BIOGLIO	B	190	0,1%
COMUNE DI LESSONA	B	190	0,1%
COMUNE DI MASSERANO	B	190	0,1%
COMUNE DI GRAGLIA	B	190	0,1%
COMUNE DI PONDERANO	B	190	0,1%
COMUNE DI DORZANO	B	190	0,1%
COMUNE DI MUZZANO	B	190	0,1%
COMUNE DI BRUSNENGO	B	190	0,1%
ENOTECA REGIONALE DEL BIELLESE E DELLA SERRA	B	190	0,1%
UNIONE DI COMUNI COMUNITA' COLLINARE INTORNO AL LAGO	B	190	0,1%
PRO LOCO BIELLA E VALLE OROPA	B	190	0,1%
COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE	B	190	0,1%
COMUNE DI POLLONE	B	190	0,1%
COMUNE DI VIVERONE	B	190	0,1%
COMUNE DI ROPPOLO	B	190	0,1%
COMUNE DI DONATO	B	190	0,1%
COMUNE DI PETTINENGO	B	190	0,1%
COMUNE DI BENNA	B	190	0,1%
COMUNE DI CERRIONE	B	190	0,1%
FONDAZIONE SANTUARIO DI GRAGLIA	B	190	0,1%
COMUNE DI PIATTO	B	190	0,1%
COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE	B	190	0,1%
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CANDELO	B	190	0,1%
FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS	B	190	0,1%
COMUNE DI TRONZANO	VV	159	0,1%
SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO MERA E SEGGIOVIE MERA SE.ME. SPA	VV	159	0,1%
COMUNE DI CIGLIANO	VV	159	0,1%
COMUNE DI ALICE CASTELLO	VV	159	0,1%
COMUNE DI SANTHIA'	VV	159	0,1%
COMUNE DI MONCRIVELLO	VV	159	0,1%
COMUNE DI BALOCCO	VV	159	0,1%

SERVIZI INDUSTRIALI NOVARA S.R.L.	VV	159	0,1%
COMUNE DI CAMPERTOGNO	VV	159	0,1%
EDDYLINE SCUOLA DI CANOA - CENTRO SPORT FLUVIALI	VV	159	0,1%
A.T. PRO LOCO SCOPELLO	VV	159	0,1%
VALSESIA MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	VV	159	0,1%
CENTRO CANOA RAFTING MONROSA	VV	159	0,1%
ENOTECA REGIONALE DI GATTINARA E DELLE TERRE DEL NEBBIOLO	VV	159	0,1%
CONSORZIO VERCELLESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE "GEOM F. BORGOGNA"	VV	159	0,1%
PON.A.S. ITALY S.R.L.	VV	159	0,1%
SESIA RAFTING ASD	VV	159	0,1%
PRINCIPATO DI LUCEDIO S.R.L.	VV	159	0,1%
FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E MUSEO LEONE	VV	159	0,1%
COMUNE DI TRINO	VV	159	0,1%
FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA	VV	159	0,1%
COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE	VV	159	0,1%
COMUNE DI ROASIO	VV	159	0,1%
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE	VV	159	0,1%
COMUNE DI BOCCIOLETO	VV	159	0,1%
COMUNE DI CARCOFORO	VV	159	0,1%
COMUNE DI CERVATTO	VV	159	0,1%
COMUNE DI CIVIASCO	VV	159	0,1%
COMUNE DI FOBELLO	VV	159	0,1%
COMUNE DI PILA	VV	159	0,1%
COMUNE DI PIODE	VV	159	0,1%
SOCIETÀ DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO E DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE D'ARTE IN VALSESIA	VV	159	0,1%
PRO LOCO BORGOSIESA	VV	159	0,1%
COMUNE DI LIVORNO FERRARIS	VV	159	0,1%
PRO LOCO DI SANTHIA'	VV	159	0,1%
PRO LOCO DI CAMPERTOGNO	VV	159	0,1%
UNPLI VERCELLI APS	VV	159	0,1%
FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO	VV	159	0,1%
COMUNE DI MIAGLIANO	B	117	0,04%
G.A.L. MONTAGNE BIELLESI	B	115	0,04%
COMUNE DI TAVIGLIANO	B	102	0,04%
COMUNE DI ROSAZZA	B	78	0,03%
Totale Capitale Sociale ALL BiNoVaVc (€)		286.337	100,0%

La distribuzione del capitale sociale sopra riepilogata è sintetizzata nella seguente tabella con suddivisione per ambiti territoriali.

<i>Quadro sintetico ATL BiNoVaVc</i>	<i>Quota (€)</i>	<i>%</i>
Regione Piemonte	78.662	27,5%
Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte	25.321	8,8%
Soci Ambito Novarese	102.317	35,7%
Soci Ambito Biellese	44.774	15,6%
Soci Ambito Valsesia Vercelli	35.263	12,3%
	286.337	100,0%

Non è previsto alcun congruaggio in denaro a favore dei Soci di entrambe le società.

4. Data dalla quale le quote della Società risultante dalla fusione assegnate ai Soci delle Società fondende partecipano agli utili

Le quote della Società risultante dalla fusione che verranno assegnate ai Soci delle Società fondende avranno godimento dalla medesima data di efficacia reale della fusione così come specificato nel successivo punto.

5. Data di effetto reale, contabile e fiscale della fusione

A. Effetti reali della fusione

Ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2, c.c., gli effetti reali della fusione decorreranno dal momento in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Imprese o nella successiva data che sarà indicata nell'atto di fusione.

B. Effetti contabili e fiscali

Ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 3, c.c. e dell'art. 172 del DPR 917/1986 TUIR, le operazioni delle Società partecipanti alla fusione verranno imputate al bilancio della Società risultante dalla fusione, anche ai fini delle imposte sui redditi, dal momento del verificarsi degli effetti reali della fusione come sopra definiti.

6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di Soci e a possessori di titoli diversi dalle quote

Non sono previsti particolari categorie di Soci o possessori di titoli diversi dalle quote.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non si propone alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

8. Situazioni patrimoniali

Ai sensi dell'art. 2501 quater c.c. i bilanci degli esercizi chiusi al 31/12/2021 sono adottati come situazioni patrimoniali di riferimento per la fusione.

Allegati al Progetto di Fusione:

A) *Relazione degli organi amministrativi di ATL BVV e ATL No ai sensi dell'articolo 2501 quinquies c.c.*

B) *Statuto della società risultante dalla Fusione*

Novara, lì 27 giugno 2022

Per ATL della Provincia di Novara
il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott.ssa Maria Rosa Fagnoni



